

Allegato

CRITERI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE – LEGGE REGIONALE 15/1988

Art. 1

Ambito di applicazione

(1) Le iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi, previste dalla legge regionale 28 luglio 1988, n. 15, e successive modifiche, di seguito denominata legge regionale, possono essere attuate:

- a) mediante sussidi alle cooperative a parziale copertura delle spese connesse alla costituzione e all'avvio di nuove attività;
- b) mediante contributi per la realizzazione di singole iniziative;
- c) direttamente dall'Amministrazione provinciale, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2.

(2) Possono beneficiare dei contributi per la realizzazione di singole iniziative:

- a) associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute ai sensi della legislazione regionale;
- b) società cooperative e loro consorzi;
- c) enti, associazioni e altri organismi pubblici e privati che perseguono le finalità previste dalla legge regionale;
- d) persone fisiche che perseguono le finalità previste dalla legge regionale.

(3) I richiedenti i sussidi o contributi devono avere la propria sede legale o residenza in provincia di Bolzano ed ivi svolgere l'attività prevalente.

Art. 2

Domande di sussidio

(1) I sussidi per le spese di costituzione della cooperativa vengono concessi su apposita domanda, da redigersi secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione, e da inoltrarsi allo stesso

entro dodici mesi dalla data di costituzione.

(2) La domanda deve essere corredata di parcelle notarili, di fatture o di altra documentazione attestante le spese sostenute per la costituzione della cooperativa. La documentazione contabile deve essere quietanzata e presentata in originale.

(3) Per spesa ammissibile si intende la spesa effettivamente sostenuta per la costituzione della cooperativa. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di beni materiali, immateriali, per l'acquisizione di software o sistemi informatici così come per la costituzione di cooperative edilizie di abitazione e per la costruzione di parcheggi.

(4) Il sussidio è erogato nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa e non potrà comunque superare il limite massimo di euro 2.500,00.

Art. 3

Domande di contributo

(1) Le domande di contributo vanno presentate all'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione, utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso.

(2) La domanda deve riferirsi ad una singola iniziativa ed essere inoltrata prima dell'inizio della stessa.

(3) La domanda deve essere corredata di una descrizione dettagliata dell'iniziativa, con specificazione dei relativi contenuti ed obiettivi, della durata, dei collaboratori e dei soggetti destinatari, nonché di un dettagliato piano dei costi.

Art. 4

Iniziative ammesse

(1) Sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:

A) Iniziative formative

- a) attività di formazione e aggiornamento rivolte ad un potenziamento delle conoscenze necessarie per creare nuova imprenditorialità cooperativa o per garantire una corretta gestione aziendale o per lo sviluppo dell'attività cooperativistica;
- b) attività finalizzate ad una crescita culturale nell'ambito dei principi cooperativistici.

B) Studi, indagini e ricerche

- a) studi, ricerche, indagini, analisi o attività similari effettuate per consolidare le conoscenze e per approfondire tutti gli aspetti legati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione o ad un settore particolare di essa;
- b) studi e progetti che hanno come obiettivo l'individuazione e la creazione di nuovi modelli d'impresa cooperative;
- c) assegni di studio, assegni di ricerca o borse di studio a studenti universitari e a giovani ricercatori presso associazioni del movimento cooperativo, imprese cooperative, istituzioni scolastiche, istituti universitari, centri di ricerca e formazione, che hanno attinenza con il mondo cooperativistico.

C) Divulgazione dei principi cooperativistici

- a) convegni o seminari su tematiche di interesse cooperativo;
- b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni dirette a promuovere il modello e l'esperienza cooperativistica;
- c) iniziative nelle scuole volte a diffondere gli ideali, i valori e la cultura cooperativistica anche attraverso stage di studio e scambi di esperienze tra scuole;
- d) progetti di divulgazione della cooperazione nel mondo accademico.

D) Divulgazione di materiale informativo sulla cooperazione

- a) produzione e divulgazione di audiovisivi, programmi televisivi o stampe, pubblicazione di saggi, ricerche, studi, risultati di indagini e studi su supporti sia cartacei sia informatici inerenti alla cooperazione sotto il profilo giuridico, economico, finanziario, storico, sociologico e culturale.

E) Scambi di esperienze/viaggi di studio

- a) scambi di esperienze con organismi ed organizzazioni nazionali, comunitari o esteri che operano nell'ambito della cooperazione o la promuovono.

F) Iniziative per lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese cooperative

- a) attività ed interventi effettuati in tutte le forme di sperimentazione e ricerca, consulenza, sviluppo organizzativo, progetti pilota e scambio di esperienze finalizzati a costituire, sviluppare e consolidare l'impresa cooperativa già operante o a creare nuove imprese cooperative;
- b) attività di consulenza per potenziare lo sviluppo dell'impresa in termini di presenza sul mercato, di ottimizzazione dei processi organizzativi e per il consolidamento o la riorganizzazione dell'azienda cooperativa.

(2) Sono escluse dall'agevolazione le spese di investimento, le iniziative formative tese all'apprendimento dei contenuti tecnici specifici delle singole cooperative, iniziative di formazione generica nonché il finanziamento di spese di gestione legate all'ordinaria attività economica delle cooperative stesse. Sono inoltre esclusi gli interventi a favore di singole cooperative edilizie di abitazione e per la costruzione di parcheggi.

Spesa ammissibile

- (1) La spesa minima ammissibile di ciascuna iniziativa è pari a euro 2.500,00, mentre quella massima è pari a euro 200.000,00.
- (2) Non sono ammissibili a contributo gli importi dell'imposta sul valore aggiunto se non costituiscono un costo per i richiedenti.
- (3) La spesa ammessa per viaggi di studio è limitata alla partecipazione di un massimo di tre persone per iniziativa.
- (4) Per le singole voci di spesa si applicano i criteri ed i massimali di spesa di cui all'allegato A della presente delibera.
- (5) Sono trasferite d'ufficio all'anno successivo le domande non soddisfatte nell'anno di riferimento per esaurimento dei fondi.

Art. 6

Documentazione

(1) I beneficiari dei contributi devono indicare nella relativa documentazione interna ed esterna, da consegnare in copia in sede di rendicontazione, che l'iniziativa è realizzata con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano - Assessorato alla Cooperazione, utilizzando il corrispondente logo. Il mancato utilizzo può comportare la decurtazione parziale o integrale dell'agevolazione.

Art. 7

Percentuali massime

- (1) Le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ammessa sono le seguenti:
- a) 60 per cento per iniziative formative;
 - b) 60 per cento per studi, indagini e ricerche;
 - c) 60 per cento per la divulgazione dei principi cooperativistici;
 - d) 55 per cento per la divulgazione di materiale informativo sulla cooperazione;

e) 55 per cento per scambi di esperienze;

f) 45 per cento per iniziative per lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese cooperative.

(2) Tali percentuali massime sono ridotte del 10 per cento qualora l'iniziativa proposta sia a beneficio di una unica società cooperativa.

Art. 8

Liquidazione dei contributi

(1) L'erogazione delle agevolazioni è disposta previa acquisizione della documentazione atta a comprovare l'esecuzione dell'iniziativa, in base alla modulistica predisposta dall'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione. I contributi sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta risulti di importo inferiore a quella ammessa.

(2) In fase di rendicontazione può essere autorizzata la compensazione tra voci preventivate e voci rendicontate, purché i cambiamenti siano funzionali alla corretta esecuzione dell'iniziativa e siano comunque rispettati i limiti di spesa e di contribuzione previsti.

Art. 9

Cumulo di contributi

(1) Non sono finanziabili le attività integralmente sostenute con altri provvedimenti della Provincia, della Regione, dello Stato o di altro ente pubblico.

(2) Il cumulo con altri tipi di contribuzione pubblica è ammesso nei limiti di cui all'articolo 5 della legge regionale.

(3) Sono escluse da ogni possibilità di cumulo le spese finanziate ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, e successive modifiche.

Art. 10

Iniziative realizzate dall'Amministrazione provinciale

(1) Per realizzare le iniziative previste dall'articolo 3 della legge regionale l'Amministrazione provinciale può avvalersi, attraverso convenzioni, incarichi o atti equivalenti, della collaborazione di associazioni di rappresentanza

del movimento cooperativo, di società cooperative e loro consorzi, di enti ed organizzazioni sia pubblici sia privati, nonché di persone fisiche.

(2) La paternità dell'iniziativa così come tutti i diritti ad essa eventualmente collegati rimangono in capo all'Amministrazione provinciale.

(3) La liquidazione ed il pagamento di quanto spettante avviene a regolare conclusione dell'iniziativa.

(4) Qualora l'iniziativa venga proposta o eseguita da un'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciuta, essa deve vedere la partecipazione di almeno metà delle associazioni di rappresentanza riconosciute.

Art. 11
Norma finale

(1) I presenti criteri si applicano alle domande presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente deliberazione, e comunque per la concessione delle agevolazioni a carico dell'esercizio finanziario 2007.

Allegato A)

Tab. 1 - Formazione, convegni, conferenze o manifestazioni similari

COMPENSI PER LA DOCENZA (compensi lordi)

a) Senior [1] max Euro 85,00/h

b) Junior [2] max Euro 65,00/h

PERSONALE della struttura proponente l'iniziativa, che svolge funzioni operative nell'ambito dell'iniziativa o altro personale esterno [3]

a) se appartiene a qualifiche dirigenziali Euro 38,00/h

b) personale non dirigenziale Euro 26,00/h

c) segreteria e amministrazione Euro 20,00/h

RIMBORSO SPESE PER DOCENTI

a) pernottamento max Euro 90,00

b) pasto max Euro 20,00

c) spese viaggio:

- rimborso chilometrico in base ai km effettuati +
pedaggio autostradale

secondo tariffa fissata dalla Amministrazione
provinciale

- aereo, treno, taxi, ecc.

secondo documentazione di viaggio

SPESE GENERALI AMMESSE

come da preventivo valutato dalla
Amministrazione provinciale

- Affitto sala, noleggio attrezzatura tecnica

- Traduzioni documenti

- Predisposizione dispense

- Stampa inviti ed atti

- Materiale didattico

SPESE PER IMPREVISTI

max 5% del costo totale dell'iniziativa

**PARTECIPAZIONE DI PROPRIO
PERSONALE A CORSI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI DA TERZI**

Tab. 2 – Studi, ricerche, consulenze, sviluppo organizzativo, progetti

a) Quota di iscrizione

max. Euro 250,00 per giorno di corso

COMPENSI PER I CONSULENTI
(Compensi lordi)

- a) Senior [1] max Euro 85,00/h
- b) Junior [2] max Euro 65,00/h

PERSONALE della struttura proponente l'iniziativa,
che svolge funzioni operative nell'ambito
dell'iniziativa o altro personale esterno [3]

- a) se appartiene a qualifiche dirigenziali Euro 38,00/h
- b) personale non dirigenziale Euro 26,00/h
- c) segreteria e amministrazione Euro 20,00/h

RIMBORSO SPESE PER CONSULENTI

- a) pernottamento max Euro 90,00
- b) pasto max Euro 20,00
- c) spese viaggio:

- rimborso chilometrico in base ai km effettuati +
pedaggio autostradale

secondo tariffa fissata dalla Amministrazione
provinciale

- aereo, treno, taxi, ecc.

secondo documentazione di viaggio

SPESE GENERALI AMMESSE:

come da preventivo valutato dalla
Amministrazione provinciale

- P r e d i s p o s i z i o n e e s t a m p a
atti/documentazione

SPESE PER IMPREVISTI:	max 5% del costo totale dell'iniziativa
-----------------------	---

Tab. 3 - Scambi di esperienze con organismi nazionali ed esteri, viaggio di studio

RIMBORSO SPESE

a) pernottamento max Euro 90,00

b) pasto max Euro 20,00

c) spese viaggio:

- rimborso chilometrico in base ai km effettuati +
pedaggio autostradale

secondo tariffa fissata dalla Amministrazione
provinciale

- aereo, treno, taxi, ecc.

secondo documentazione di viaggio

SPESE PER IMPREVISTI

max. 5% del costo totale dell'iniziativa

[1] Docente/consulente senior:

a) Professionista che non svolge in maniera esclusiva o prevalente attività di formazione professionale/consulenza:

- svolge o ha svolto funzioni dirigenziali nell'ambito sia di aziende private sia pubbliche ed è chiamato a svolgere la sua attività con riferimento alle sue competenze aziendali;

- svolge o ha svolto funzioni in particolari settori di specializzazione professionale con inquadramento in ruolo di impiegato tecnico o amministrativo o come libero professionista ed è chiamato a svolgere attività di docenza/consulenza in quel settore;

- svolge o ha svolto attività per le quali è richiesta l'iscrizione in albi o collegi professionali.

b) Professionista che svolge in maniera esclusiva o prevalente attività di formazione professionale/consulenza:

Svolge o ha svolto funzioni di docenza/consulenza in maniera continuativa da almeno 5 anni nel settore di riferimento.

[2] Per docente/consulente junior si intende personale non in possesso dei requisiti sopra specificati.

[3] Costi fissi per ora riconosciuta. L'assegnazione avviene in base all'attività esercitata nel quadro dell'organizzazione e dell'iniziativa.